**Modifiche da apportare ai testi Accertamenti IMU-TASI – TARI**

**SOLLECITO ED ACCERTAMENTO SUL NON PAGATO**

**-Nella "Premessa richiami normativi":**

**Vista la** [**legge n. 212/2000**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig) **"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" così come modificata dal** [**D.Lgs n. 219 del 30/12/2023**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-12-30;219!vig)**;**

**- RICORSO**

**Avverso il presente atto ai sensi degli art.**[**19**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546~art19!vig) **e** [**20**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546~art20!vig) **del D.lgs. n.546/92 è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Il ricorso, contenente i dati previsti** [**dall'art.18 del decreto legislativo n.546/1992**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546~art18!vig)**, deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica, tenuto conto dei termini di sospensione previsti dalla normativa vigente. Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Comune mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, secondo le modalità previste** [**dall'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs 546/1992**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546~art16bis!vig)**. Nelle controversie di valore fino a 3.000,00 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica può avvenire anche tramite:**

**-ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);**

**-consegna diretta al Comune, che rilascia la relativa ricevuta;**

**-spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.**

**Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa. Il ricorso è soggetto al contributo unificato di cui al** [**D.P.R.n.115/2002**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2002-05-30;115!vig)**. Il deposito e la notifica delle parti, dei consulenti e degli organi tecnici indicati** [**nell'art. 7, comma 2**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546~art7!vig)**, a seguito della modifica** [**dell'art 16 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546~art16bis!vig)**, avviene esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel** [**decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2013-12-23;163!vig)**, e nei successivi decreti di attuazione. L'obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino €. 3.000,00 (tremila). Se l'importo del tributo liquidato con il presente atto è pari o superiore ad €. 3.000,00 (tremila) è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario, giusto art.12 del D.lgs. 546/92. La Costituzione in Giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso al Comune. Per poter eseguire il deposito ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all'applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). In caso di tempestiva proposizione del ricorso si applicano le disposizioni di cui** [**all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-18;472~art19!vig)**, concernente l'esecuzione delle sanzioni.**

**Si ricorda che il** [**D. Lgs. n. 220/2023**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-12-30;220!vig) **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03.01.2024 ha stabilito l'abrogazione della fase di reclamo-mediazione nel processo tributario prevista per le liti del valore sino a 50.000 euro (** [**art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-12-31;546~art17bis!vig)**) a far data dal 04/01/2024.**

**- AUTOTUTELA**

**A norma** [**dell'art. 8 della legge n. 241/90**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-07;241~art8!vig) **e della** [**legge n. 212/2000**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig) **così come modificata** [**dal D.Lgs n. 219 del 30/12/2023**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-12-30;219!vig) **si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario nominato con \_\_\_\_ n. \_\_\_-del\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a cui potrà essere richiesto un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, tramite e-mail all' indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o contattando il numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**AVVERTENZE**

**Nel rispetto della** [**legge 27 luglio 2000 n. 212**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig) **(Statuto del contribuente) come modificato dal** [**Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2023-12-30;219!vig)**, si informa che dal 18/01/2024 tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giustizia tributaria debbano essere preceduti obbligatoriamente da un contraddittorio preventivo.**

**Non sussiste tuttavia il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.**

**Il principio del contraddittorio informato non è applicabile nei casi in cui l’avviso di accertamento sia riferito ad una contestazione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, e di omessa dichiarazione nei casi in cui i dati non siano acquisibili d’ufficio (atti notarili, atti catastali, successioni).**

**Quindi nei casi in cui per definire compiutamente la contestazione siano necessari ed opportuni degli approfondimenti, l'amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto predisposto per la notifica, assegnando un termine non inferiore a 60 GG (sessanta giorni) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.**

**L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con**

**riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.**

**Un apposito decreto del MEF elencherà gli atti che sono esclusi da tale istituto, fino ad allora non troverà applicazione. Dalla lettura della norma si ritiene che la fattispecie del presente atto non sia comunque soggetta a preventivo contradditorio.**

**Nota:**

**Eliminare la parte relativa al reclamo/mediazione.**